

**REGOLAMENTO (UE) 2017/1237 DELLA COMMISSIONE****del 7 luglio 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda il tenore massimo di acido cianidrico nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 <sup>(2)</sup> della Commissione definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
- (2) Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi acuti per la salute connessi alla presenza di glicosidi cianogenici nei semi di albicocca grezzi e nei loro prodotti derivati <sup>(3)</sup>. L'espressione «semi di albicocca grezzi e loro prodotti derivati» usata nel parere scientifico si riferisce allo stesso prodotto denominato nel presente regolamento con l'espressione «semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati».
- (3) L'amigdalina è il principale glicoside cianogenico presente nei semi di albicocca non trasformati e si degrada in acido cianidrico (cianuro) con la masticazione. L'acido cianidrico (cianuro) è altamente tossico per gli esseri umani. Per la valutazione dei rischi associati alla presenza di glicosidi cianogenici nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati, il gruppo CONTAM ha determinato una dose acuta di riferimento (DAR) di 20 µg/kg di peso corporeo. Tenendo conto dei tenori riferiti di glicosidi cianogenici nei semi di albicocca non trasformati, la DAR sarebbe superata già con il consumo di pochissimi semi di albicocca non trasformati.
- (4) È pertanto opportuno stabilire un tenore massimo di acido cianidrico (cianuro) nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale.
- (5) In considerazione della notevole frammentazione del mercato dei semi di albicocca e dei possibili rischi acuti per la salute pubblica, è opportuno stabilire che l'operatore garantisca che i semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale rispettino il tenore massimo.
- (6) È opportuno definire le norme del campionamento da applicare per il controllo del rispetto del tenore massimo.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 37 del 13.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GUL 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>(3)</sup> Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2016. Scientific opinion on the acute health risks related to the presence of cyanogenic glycosides in raw apricot kernels and products derived from raw apricot kernels (Parere scientifico sui rischi acuti per la salute connessi alla presenza di glicosidi cianogenici nei semi di albicocca grezzi e nei loro prodotti derivati). EFSA Journal 2016;14(4):4424, 47 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4424 [http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific\\_output/files/main\\_documents/4424.pdf](http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4424.pdf)

*Articolo 2*

L'operatore che immette sul mercato semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati per il consumatore finale dimostra, su richiesta dell'autorità competente, che il prodotto commercializzato rispetta il tenore massimo.

*Articolo 3*

Il campionamento per il controllo del rispetto del tenore massimo deve essere effettuato conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, allegato I, parte D.2 <sup>(1)</sup>.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

## ALLEGATO

Nella sezione 8 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1881/2006 è aggiunto il seguente punto:

«8.3	Acido cianidrico, compreso l'acido cianidrico legato in glicosidi cianogenici	
8.3.1	Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale <sup>(54)</sup> <sup>(55)</sup>	20,0

<sup>(54)</sup> “Prodotti non trasformati” come definito nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(55)</sup> “Immissione sul mercato” e “consumatore finale” come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).»